

Cessione del credito di imposta da Superbonus-Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**
Tel. call center: **011/2345679** -tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**
Codice ABI:**03048**
Capitale sociale: **€ 25.010.800 i.v.**
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:**03048.6/27170**
Numero di iscrizione al Registro delle imprese:**00821100013**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Il presente foglio informativo è rivolto ai “Clienti Consumatori”, Condomini ed alle Imprese Appaltatrici.

E' destinato ai clienti residenti in Italia.

Per “Consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi

Con il termine “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi” si intendono tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 (“Decreto Rilancio”) e successive modifiche, dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, artt. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219 e smi.

Le nuove disposizioni del Decreto Rilancio e smi consentono di fruire di una detrazione dell'IRPEF del 110% a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, di eliminazione di barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici (cd sismabonus), nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% al 90% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (c.d Sismabonus, disciplinato dall'articolo 16 del DL nr 63/2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus, disciplinato dall'articolo 14 del DL 63/2013. Si potrà usufruire di tale detrazione:

- a) fino al 31 dicembre 2025, per i condomini, per le persone fisiche per interventi su edifici di cui sono proprietarie e comproprietarie composti fino a 4 unità immobiliari comprese le singole unità familiari situate all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché su edifici oggetto di ristrutturazione o demolizione; il termine del 31/12/2025 vale anche per le Onlus, e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- b) fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), se alla data del 30 giugno

2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (in mancanza di tale requisito il beneficio per tali soggetti spetta fino al 30 giugno 2023);

- c) fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda i bonus fiscali riferiti ad efficienza energetica e ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile usufruire delle seguenti detrazioni fiscali:

- a) per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, nella misura del 50 per cento, con limite di spesa a 96.000;
- b) per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari; per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Mentre per il "Bonus facciate" sarà possibile usufruire fino al 31/12/2022 della detrazione spettante a fronte delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti pari al 60%.

Per quanto riguarda le barriere architettoniche sarà possibile usufruire fino al 31/12/2022 di una detrazione del 75% per:

- a) la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- b) interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Gli interventi legati alle agevolazioni sopra indicate potranno essere soggetti a dei limiti di spesa secondo quanto previsto dalle norme di legge tempo per tempo in vigore.

Il Decreto Rilancio (art 121) e smi ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della **fruizione diretta della detrazione**, di un contributo anticipato sotto forma di:

- **"sconto in fattura"** operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- **"cessione diretta"** del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetti terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio e smi: avverrà in 5 quote annuali, ridotte a 4 per gli interventi eseguiti nel 2022 e per gli interventi eseguiti nel 2023 da da IACP (Istituto Autonomo Case Popolari).
- per gli interventi Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

La facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta (anche nei confronti di banche e intermediari finanziari) è prevista:

- a) per gli anni 2022, 2023 e 2024 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. "Sismabonus"), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. "Bonus facciate"), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- b) fino al 31 dicembre 2025 per le spese sostenute per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

Che cos'è la cessione Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi

È un prodotto attraverso il quale il Cliente (Cedente), che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario) il credito di imposta ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata ad un prezzo di acquisto concordato, senza dover attendere la compensazione su più annualità.

Caratteristiche e rischi

È un'operazione di **cessione pro-soluto**, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio e smi, con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito di imposta alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina e potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

La cessione del credito fiscale si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto dedicato; l'operazione si conclude immediatamente come cessione di credito futuro e l'efficacia della stessa è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni (condizioni sospensive) previste nel contratto stesso, la principale delle quali è l'effettivo avvenuto trasferimento dei crediti dal "cassetto fiscale" del Cliente a quello della Banca. Il soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui sopra, peraltro, ha per presupposto che il Cedente consegni tutta la documentazione che la Banca riterrà necessaria. La banca si riserva comunque una valutazione finale.

La Banca, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore comunicato dal Cliente alla Banca in fase di sottoscrizione del contratto di cessione, potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente stesso.

Il Decreto 157/2021 (c.d. Decreto antifrodi) ha introdotto dal 12 novembre 2021 l'obbligo del visto di conformità fiscale e dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali -Cfr. Decreto Requisiti tecnici del 6 agosto 2020) per tutti i bonus casa e non solo per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori legati al Superbonus 110%.

L'obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell'opzione di cessione del credito e l'obbligo di attestazione della congruità delle spese non sussistono per i contribuenti che, anteriormente al 12.11.21, abbiano ricevute fatture da parte dei fornitori, assolto ai relativi pagamenti, esercitando l'opzione per la cessione mediante la stipula di accordi tra cedente e cessionario o per il c.d. "sconto del corrispettivo" anche se la comunicazione non sia ancora stata telematicamente inviata. Con la Legge di Bilancio 2022 è stato escluso l'obbligo del visto di conformità e relative asseverazioni e attestazioni per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio fatta eccezione per gli interventi al c.d. Bonus facciate.

Inoltre, a seguito di un Provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate al fine di eseguire un controllo preventivo sulla bontà dei crediti oggetto di cessione potrà sospendere l'efficacia delle comunicazioni sulle cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio fino a trenta giorni.

Il Cedente garantisce che al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni riportate specificatamente nel contratto di Cessione.

Rischi a carico del cedente

In caso di contratto di cessione condizionata, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive entro i termini di legge determina la risoluzione del Contratto e il Cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il Corrispettivo sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui il Credito risulterà nel cassetto fiscale del Cessionario e saranno decorsi i termini di sospensione delle comunicazioni di cessione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, ove previsti, a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con il Cessionario nel contratto di cessione di credito d'imposta condizionato rimane in vigore per tutti i crediti per i quali si siano verificate le condizioni sospensive previste nel contratto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

CONSUMATORI/CONDOMINI	
Prezzo di acquisto	
Descrizione	Valore
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi <u>rientranti nel Superbonus 110% con compensazione in 5 anni</u> (5 quote annuali)	€ 102,00 per ogni € 110,00 di credito fiscale acquistato (pari al 92,73% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi <u>diversi dal Superbonus 110% con compensazione in 5 anni</u> (5 quote annuali)	€ 90,00 per ogni € 100,00 di credito fiscale acquistato (pari al 90% del valore nominale del credito di imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi <u>diversi dal Superbonus 110% con compensazione in 10 anni</u> (10 quote annuali)	€ 80,00 per ogni € 100,00 di credito fiscale acquistato (pari all'80% del valore nominale del credito d'imposta maturato)

IMPRESE APPALTATRICI	
Prezzo di acquisto	
Descrizione	Valore
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi <u>rientranti nel Superbonus 110% con compensazione in 5 anni</u> (5 quote annuali)	€ 100,00 per ogni € 110,00 di credito fiscale acquistato (pari al 90,91% del valore nominale del credito d'imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi <u>diversi dal Superbonus 110% con compensazione in 5 anni</u> (5 quote annuali)	€ 90,00 per ogni € 100,00 di credito fiscale acquistato (pari al 90% del valore nominale del credito di imposta maturato)
Prezzo d'acquisto dei crediti d'imposta relativi ad interventi <u>diversi dal Superbonus 110% con compensazione in 10 anni</u> (10 quote annuali)	€ 80,00 per ogni € 100,00 di credito fiscale acquistato (pari all'80% del valore nominale del credito d'imposta maturato)

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via anticipata

CONSUMATORI/CONDOMINI

Interventi per Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 102,00 per ogni € 110,00 di credito d'imposta (92,73% del valore nominale del credito di imposta maturato).

Interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 90,00 per ogni € 100,00 € di credito d'imposta (90,00% del valore nominale del credito di imposta maturato).

Interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 10 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 80,00 per ogni € 100,00 € di credito d'imposta (80,00% del valore nominale del credito di imposta maturato).

IMPRESE APPALTATRICI

Interventi per Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 100,00 per ogni € 110,00 di credito d'imposta (90,91% del valore nominale del credito di imposta maturato).

Interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 5 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 90,00 per ogni € 100,00 € di credito d'imposta (90,00% del valore nominale del credito di imposta maturato).

Interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con detrazione in 10 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 80,00 per ogni € 100,00 € di credito d'imposta (80,00% del valore nominale del credito di imposta maturato).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n° 108/1996) e s.m.i., relativo alle operazioni di Anticipi e sconti commerciali, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Banca del Piemonte all'indirizzo www.bancadelpiemonte.it.

RECLAMI

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza - Diritto di recesso (ripensamento) _per Clienti consumatori_

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente, che rivesta la qualità di consumatore, può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto.

La comunicazione di recesso del Cliente diretta alla Banca va fatta pervenire tramite mail/pec o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi della Filiale/gestore di riferimento riportati sul sito

internet della Banca del Piemonte www.bancadelpiemonte.it ed allegando alla comunicazione copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Cliente che ha manifestato il proprio recesso è tenuto a pagare le spese ed i costi indicati nel Contratto in proporzione al periodo di validità del Contratto. In ogni caso la Banca deve restituire al Cliente gli importi eventualmente ricevuti diversi da quelli di cui al periodo precedente entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la Banca riceve la comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso non è previsto nei casi di esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta del Cliente, prima di esercitare il diritto di recesso.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza _per Clienti non consumatori_

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,

- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato. Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il Cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica

del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

GLOSSARIO

Cedente	Il titolare del Credito d'imposta (Cliente) ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario	Banca del Piemonte SpA ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Cessionario al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto. È dovuto ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine lavori.
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Data di cessione	Data di conclusione del Contratto di Cessione
Data di pagamento	Data di pagamento del Corrispettivo.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; • i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
SAL	Indica gli stati di avanzamento dei lavori.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del

	DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) e smi, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 come modificato dal d.l. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.